

Indicazioni operative per gli Organismi di mediazione forense nell'ambito delle misure di contenimento e contrasto del COVID-19 in seguito all'adozione del d.l. n. 18/2020

(Roma, 17 marzo 2020)

Sommario: **1.** Premessa. **2.** Raccomandazioni generali. **3.** Disposizioni per i procedimenti di mediazione obbligatoria e su invito del giudice introdotti entro il 9 marzo 2020.

1. Premessa.

L'attività svolta dagli Organismi di mediazione è presa in considerazione dall'art. 83 del d.l. n. 18/2020 soltanto con riferimento ai procedimenti di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, introdotti entro il 9 marzo.

E' tuttavia evidente che per tutto lo svolgimento della propria attività istituzionale ciascun ODM debba adottare tutte le misure organizzative necessarie a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si ricorda che il d.p.c.m. dell'11 marzo 2020, detta prescrizioni in materia di servizi professionali, raccomandando tra l'altro il ricorso al lavoro agile, l'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e l'incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

2. Raccomandazioni generali.

Nell'intero periodo di tempo di contenimento dell'emergenza epidemiologica:

- **è opportuno** prediligere l'utilizzo delle modalità telematiche di svolgimento degli incontri, ove già previste dai Regolamenti degli ODM (art. 3, comma 4, dlgs. n. 28/2010).
- Ove non fosse possibile procedere attraverso tali modalità, **occorrerà predisporre** misure volte ad evitare assembramenti che non consentano di rispettare la distanza minima di un metro tra ciascuno dei soggetti coinvolti nell'attività di mediazione.
- Ove, per gli spazi disponibili, non fosse possibile adottare tali misure l'Organismo potrebbe sospendere le attività.

Tutte le misure adottate andranno comunicate alle parti delle mediazioni già iscritte.

Ove l'Organismo continui a prestare i propri servizi:

Quanto ai **nuovi procedimenti** tanto relativi alle ipotesi di mediazione obbligatoria, quanto alle ipotesi di mediazione volontaria deve necessariamente:

- garantire la presentazione delle istanze di mediazione;
- ai sensi dell'art. 5, comma 6 d.lgs. n. 28/2010, comunicare alle altre parti le domande di mediazione pervenute. Il d.l. n. 18/2020, difatti, non sospende in generale i termini di prescrizione o decadenza dei diritti.
- Ai sensi dell'art. 8, 1° comma dlgs. n. 28/2010, designare il mediatore e fissare il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.

E' opportuno fissare gli incontri successivamente alla data del 3 aprile prevista dal d.p.c.m. del 9 marzo 2020 o alle altre successive che saranno previste come termine finale per le misure di contenimento del contagio.

Quanto ai procedimenti di mediazione volontaria già iscritti è opportuno:

- proporre alle parti di convertire il procedimento in presenza in un procedimento a distanza;
- manifestare alle parti la disponibilità a concedere rinvii successivi al 3 aprile o alle date successive che saranno previste come termine finale per le misure di contenimento del contagio.

3. Disposizioni per i procedimenti di mediazione obbligatoria introdotti entro il 9 marzo 2020.

L'art. 83, comma 20 del d.l. n. 18/2020 si occupa dei procedimenti di mediazione obbligatoria introdotti entro il 9 marzo 2020, disponendo che per essi risultino sospesi tutti i termini procedurali nonché il termine di tre mesi per la durata massima di svolgimento, fino al 15 aprile 2020.

Di conseguenza, tutte le attività relative a tali procedimenti di mediazione possono essere rinviate a data successiva al 15 aprile.

Lo stesso regime si può ritenere applicabile alle **mediazioni introdotte su invito del giudice**, trattandosi in ogni caso di procedimenti obbligatori per le parti.

